CONTRATTI DI VIAGGIO E DEL TEMPO LIBERO: TUTELE E RIMEDI A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA *CORONAVIRUS*

di **Alessandro Pepe* –** alessandro.pepe@unife.it

*Il presente scritto offre una prima lettura, anche alla luce della normativa eurounitaria, delle disposizioni adottate dal legislatore dell'emergenza con il d.l. n. 18 del 2020 (recentemente convertito in legge), applicabili ai contratti di viaggio e del tempo libero. Gli artt. 88 e 88-*bis *mirano a comporre le legittime istanze di rimborso, provenienti da parte di quanti non hanno potuto godere di viaggi, soggiorni, attività culturali e ricreative da tempo programmate, con l'altrettanto sentita esigenza di salvaguardare la tenuta di un settore strategico per l'economia del Paese.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'evoluzione del quadro normativo dettato a fronte dell'emergenza sanitaria. – 3. I rimedi e le tutele offerte con riguardo ai contratti di viaggio, nel caso in cui i provvedimenti governativi di contenimento dei contagi da *coronavirus* si traducano in un impedimento soggettivo del creditore a ricevere la prestazione… – 4. … ovvero nell'impossibilità del debitore di eseguire la prestazione… – 5. …e con riguardo ai contratti per l'accesso a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

1. La grave emergenza sanitaria causata della diffusione dei contagi da *coronavirus* (Covid-19) si è presto tradotta, attraverso i tristemente noti d.p.c.m., FAQ e raccomandazioni ministeriali aggiornate a più riprese, nel totale *lock-down* del Paese, con il blocco delle attività commerciali non essenziali e la limitazione degli spostamenti dei cittadini, non consentiti se non per "comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità o motivi di salute".

La rapida evoluzione di una situazione emergenziale, certamente di carattere eccezionale ed imprevedibile, dovuta alla particolare aggressività del nuovo *coronavirus* – ma anche, non può nascondersi, ad una congenita debolezza del sistema sanitario nazionale, imputabile alla riduzione delle risorse ad esso destinate nel corso degli ultimi decenni –, ha *de facto* legittimato la contrazione della libertà di movimento dei cittadini, in un'ottica di preminente tutela della salute, volta a ridurre il numero delle perdite di vite umane (rivelatosi ciononostante comunque elevatissimo).

Le misure di distanziamento sociale e la necessità di "restare a casa" per evitare il diffondersi dei contagi hanno avuto inevitabili ricadute su quanti, ignari della pandemia alle porte, avevano organizzato viaggi e soggiorni per svago o lavoro all'interno e fuori dei confini nazionali.

* *Assegnista di ricerca in Diritto privato*

Non soltanto coloro che sono stati sottoposti a misure di quarantena per aver contratto il *coronavirus*, ma la generalità dei potenziali viaggiatori hanno dovuto rivedere i propri programmi, vedendo sfumare la possibilità di fruire dei servizi prenotati e per i quali avevano già versato una caparra o pagato l'intero corrispettivo. Allo stesso modo, si è reso impossibile poter godere di spettacoli teatrali, *match* sportivi, mostre ed eventi culturali per i quali pure ci si era da tempo muniti dei necessari biglietti di ingresso, previo pagamento del relativo prezzo.

Nell'incertezza di quello che potrà accadere nei prossimi mesi, assodato che per un qualche tempo con il *coronavirus* si dovrà convivere, è ormai evidente che anche nell'ambito della c.d. "fase due", di progressiva riapertura del Paese, determinate attività non potranno più essere svolte o vissute con la stessa spensieratezza e tranquillità.

Comprensibilmente, dunque, coll'intento di attendere tempi migliori, in molti sono spinti a rivedere i progetti per le vacanze estive, eventualmente prediligendo un turismo "locale", rispetto alle più ambite ed affollate mete turistiche. Il decorso della diffusione dei contagi da *coronavirus*, peraltro, non è omogeneo nei diversi Paesi esteri, essendoci località ancora fortemente colpite dal *virus*. Per questo motivo, non è detto che, a fronte della "riapertura" dell'Italia, viaggiare all'estero potrà sempre dirsi davvero sicuro per la propria salute.

La situazione così determinatasi, in una prospettiva strettamente giuscivilistica, pone il tema dei possibili rimedi esperibili da parte di coloro che a causa del *coronavirus* non abbiano potuto fruire del viaggio prenotato o di altra prestazione di carattere ricreativo, o che per evitare il possibile rischio di contagio intendano rinunciare all'eventuale spostamento originariamente programmato, senza per questo perdere quanto eventualmente già pagato.

Una tematica che assume certo contorni meno pressanti rispetto agli interrogativi sollevati dall'incipiente crisi economica cui l'emergenza sanitaria ha inevitabilmente aperto la strada, ma che allo stesso tempo non appare priva di rilevanza pratica, andando peraltro ad incidere su un settore nevralgico per l'economia nazionale.

2. Al fine di fronteggiare l'incidenza negativa dei provvedimenti governativi di contenimento dei contagi da *coronavirus* sui contratti di viaggio e del tempo libero, il legislatore dell'emergenza ha emanato specifiche disposizioni destinate a trovare applicazione per l'intero periodo di efficacia delle misure atte a fronteggiare la pandemia.

In linea generale, la disciplina così introdotta cerca di contemperare l'interesse dei fruitori dei servizi a non perdere l'utilità economica del servizio acquistato e non goduto con l'interesse a contenere le perdite, proprio degli operatori di settore, già duramente colpiti a causa del *lock-down* da una forte riduzione degli incassi.

Rispetto a questo specifico proposito, occorre tuttavia subito premettere come nel fare applicazione della normativa emergenziale l'interprete debba comunque tener conto della normativa eurounitaria eventualmente esistente in materia (si pensi ai regolamenti sui diritti dei passeggeri nei diversi modi di trasporto[25] e alla direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati[26]), adottando, ove possibile, soluzioni ermeneutiche conformi al principio di *primauté* del diritto eurounitario. Il carattere eccezionale della normativa in esame, infatti, non legittima certo a ritenere che la stessa sia sottratta al principio di primazia delle norme adottate in seno all'Unione europea, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dai Trattati.

---

[25] Reg. CE n. 261/2004 per il trasporto aereo; Reg. CE n. 1371/2007 per il trasporto ferroviario; reg. UE n. 1177/2010 per il trasporto navale; reg. UE n. 181/2011 per il trasporto con autobus.

[26] Dir. 2015/2302/ relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il reg. CE n. 2006/2004 e la dir. 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la dir. 90/314/CEE del Consiglio (in G.U.U.E. *L* 326 dell'11 dicembre 2015).

Per quanto riguarda i contratti di trasporto e i contratti di viaggio tutto compreso, il legislatore ha sin da subito previsto con l'art. 28, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, una specifica disciplina per il rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici, specificandone espressamente al comma 8 la natura di «norme di applicazione necessaria». Nulla veniva però previsto per quanto riguarda le ipotesi di "contratti di soggiorno" (da intendersi come contratti aventi ad oggetto la fornitura di un alloggio per fini non residenziali, cioè non abitativi) conclusi al di fuori di un pacchetto tutto compreso. A tale mancanza ha sopperito l'art. 88 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il cui comma 1 ha previsto l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 28 d.l. n. 9 del 2020 anche a tale tipologia di contratti.

Con il medesimo articolo sono state altresì introdotte specifiche disposizioni con riguardo alla risoluzione dei contratti e al rimborso del prezzo di acquisto dei biglietti per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, e per l'ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

In sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020, avvenuta con la l. 24 aprile 2020, n. 27, il legislatore ha provveduto ad un complessivo riordino della disciplina, pervenendo ad una formulazione finale della normativa invero non scevra da criticità.

Con la legge di conversione (art. 1, comma 2) è stata peraltro espressamente prevista l'abrogazione del d.l. n. 9 del 2020, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto.

3. Venendo ad analizzare nel dettaglio l'attuale quadro normativo introdotto dalla legislazione d'emergenza, deve innanzitutto evidenziarsi come il legislatore abbia ribadito, in considerazione del potenziale carattere transnazionale dei contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo o terrestre), di pacchetto turistico e di soggiorno, l'espressa qualificazione delle disposizioni di cui all'art. 88-*bis*, d.l. n. 18 del 2020, in termini di «norme di applicazione necessaria» (comma 13). Pertanto, in caso di controversie incardinate innanzi al giudice italiano, la disciplina in esame potrà trovare applicazione a tutte le fattispecie ricomprese nella sua sfera di operatività, a prescindere dai criteri previsti dalle regole di diritto internazionale privato, senza che rilevi la preventiva individuazione in concreto della legge applicabile al contratto *sub iudice*.

La disciplina in parola è peraltro destinata a trovare applicazione indipendentemente dal canale attraverso il quale è stato concluso il contratto ed anche in deroga ad eventuali condizioni generali o specifiche pattuizioni tese ad escludere la rimborsabilità del titolo di viaggio o della prenotazione effettuata (comma 10).

Segnatamente, l'art. 88-*bis* trova applicazione sotto il profilo soggettivo nei confronti di tutti coloro che: *a)* (pur non essendo risultati positivi al *coronavirus*) siano stati sottoposti a quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte della competente autorità sanitaria; *b)* siano residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, individuate con d.p.c.m. (adottati ai sensi del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 e successivamente del d.l. 25 marzo 2020, n. 19); *c)* siano risultati positivi al *coronavirus* e per i quali sia disposta la quarantena o la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva ovvero il ricovero in struttura sanitaria; *d)* abbiano programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle predette aree interessate dal contagio; *e)* abbiano programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni, gare, eventi di qualsiasi natura o a qualsiasi forma di riunione che siano stati annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti governativi di contenimento dei contagi da *coronavirus*; *f)* siano intestatari di un titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia e aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato (è da ritenersi, tanto in

via generalizzata, quanto solo nei confronti di coloro che provengono da un determinato territorio) lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'epidemia da Covid-19.

Sotto il profilo oggettivo, vengono invece in rilievo: per le ipotesi *sub a)* e *c)* i contratti da eseguirsi nel periodo di quarantena, permanenza domiciliare o ricovero in struttura sanitaria; per le ipotesi *sub b)*, *d)* ed *e)* i contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei provvedimenti governativi di contenimento dell'emergenza sanitaria; e, infine, per le ipotesi *sub f)* tutti i contratti che abbiano come destinazione (o *rectius* le cui prestazioni debbano essere eseguite in) uno Stato estero che abbia adottato dei provvedimenti interdittivi all'accesso al proprio territorio come misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Al ricorrere dei presupposti individuati dall'art. 88-*bis*, in capo al passeggero o al viaggiatore che si trovi nell'impossibilità di fruire della prestazione o che non abbia più interesse a ricevere la medesima a causa degli effetti scaturiti dai provvedimenti governativi di contenimento dei contagi è posto l'onere di comunicare tale evenienza (che la norma in esame equipara espressamente, quanto agli effetti, all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, *ex* art. 1463 c.c.) al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore del pacchetto turistico. Il contraente è tenuto ad allegare la documentazione comprovante l'esistenza del contratto e, nelle ipotesi *sub e)*, la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi che, a causa delle disposizioni adottate dalle autorità competenti in ragione dell'emergenza sanitaria, non abbiano più avuto luogo secondo quanto originariamente previsto dagli organizzatori.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88-*bis*, la comunicazione in parola deve essere effettuata entro un termine di trenta giorni che decorre: per le ipotesi *sub a)* e *c)*, dalla cessazione della quarantena, permanenza domiciliare o ricovero; per le ipotesi *sub b)* e *d)*, dalla cessazione dell'efficacia delle misure di contenimento previste dai d.p.c.m.; per le ipotesi *sub e)* dall'annullamento, sospensione o rinvio degli eventi in ragione dei quali era stato programmato il viaggio o il soggiorno; e, infine, per l'ipotesi *sub f)* dalla data prevista per la partenza.

Il legislatore non ha esplicitato quali conseguenze derivino dall'inutile decorso del termine entro cui effettuare la prescritta comunicazione. Tuttavia, alla luce di una lettura sistematica dell'articolato, sembrerebbe possibile affermare che la previsione in parola configuri un vero e proprio termine di decadenza, decorso il quale il viaggiatore nulla più può pretendere nei confronti della controparte contrattuale, essendogli impedito l'esercizio del relativo diritto. Ciò quantomeno in tutte quelle ipotesi (cui si ritiene debba essere limitata la portata applicativa dei commi 2 e 3) ove l'adozione delle misure di contenimento del contagio da *coronavirus* si siano tradotte in un'impossibilità soggettiva del singolo a fruire di una prestazione che, di per sé, sia rimasta oggettivamente possibile (sotto il profilo sia naturale che giuridico).

La previsione di un termine di decadenza, in relazione a tali casi, si giustifica al fine di garantire un minimo di certezza agli operatori economici in ordine alle richieste di rimborso che gli stessi potranno essere chiamati a soddisfare, evitando il rischio del verificarsi di inattese sopravvenienze passive di bilancio.

L'interpretazione proposta, ad ogni modo, sembrerebbe essere avvalorata dai successivi commi 4-7 dello stesso art. 88-*bis*, i quali, prescindendo dalla succitata comunicazione, disciplinano le distinte ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione risulti in tutto o in parte impedita in ragione dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria, i quali dunque, lungi dal dar luogo ad un impedimento attinente alla sfera soggettiva del creditore a ricevere la prestazione, si traducono in una causa sopravvenuta di impossibilità della medesima.

Tanto precisato, nelle ipotesi in cui le citate misure di contenimento dei contagi si traducano in un impedimento personale ed incolpevole del viaggiatore-creditore, il quale si venga

così a trovare nell'impossibilità di utilizzare la prestazione dedotta in contratto, il comma 3 dell'art. 88-*bis* stabilisce che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, «il vettore o la struttura ricettiva» procedono al rimborso di quanto versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Sebbene la disposizione testé citata faccia espressamente riferimento al solo "corrispettivo versato" è da ritenersi che analogo diritto al rimborso spetti al viaggiatore pure nell'ipotesi in cui questi, al momento in cui si verifichi l'impedimento alla fruizione della prestazione, abbia soltanto versato un acconto a titolo di caparra confirmatoria.

La scelta tra il rimborso delle somme versate o l'emissione di un buono (con validità annuale) è rimessa alla discrezionalità del singolo operatore economico, che quindi, sulla scorta della politica commerciale ritenuta più opportuna, non sarà obbligato ad assecondare l'eventuale richiesta di rimborso proveniente dal cliente. Quanto appena affermato sembra del resto trovare conferma nel successivo comma 12, il quale stabilisce che l'emissione del *voucher* assolve l'obbligo di rimborso e «non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario».

A tal proposito, merita di essere evidenziato come la descritta sistemazione dei contrapposti interessi delle parti appaia coerente con la normativa eurounitaria in materia di tutela dei diritti dei passeggeri. I singoli regolamenti che disciplinano i diversi modi di trasporto all'interno del territorio dell'Unione europea, infatti, non disciplinano espressamente il caso in cui il passeggero non possa o non voglia più utilizzare (per ragioni attinenti alla propria sfera personale) la prestazione di trasporto dedotta in contratto. Sicché, quantomeno rispetto a tale profilo, non si pongono problemi di coordinamento tra le diverse fonti di disciplina della materia.

Un problema diverso si pone in relazione all'individuazione del soggetto cui spetti il rimborso o l'emissione del *voucher*, allorquando il biglietto o il soggiorno non sia stato acquistato direttamente da colui che è indicato nel titolo di viaggio o nella prenotazione (si pensi all'ipotesi di un relatore invitato a partecipare ad una conferenza, per il quale l'ente organizzatore abbia provveduto ad acquistare i biglietti di viaggio e a saldare le spese per il pernottamento presso una struttura alberghiera). Al di fuori del caso in cui le singole prestazioni costituiscano il contenuto di un pacchetto turistico, ipotesi espressamente contemplata dal comma 9 dell'art. in esame, il quale stabilisce che il rimborso o l'emissione del buono deve avvenire a favore del soggetto che ha eseguito il pagamento (quindi a favore dello stesso *tour operator*), la soluzione al quesito proposto non appare di immediata evidenza.

Quest'ultima dipende infatti dalla ricostruzione della singola vicenda negoziale. In quelle ipotesi in cui, per la particolare configurazione del negozio, è possibile ravvisare un contratto a favore di terzo, l'avente diritto alla restituzione del corrispettivo pagato o all'emissione del *voucher* deve essere senz'altro individuato nello stipulante, non essendo il terzo beneficiario parte del contratto ed avendo questi esclusivamente il diritto a pretendere la prestazione dovuta dal promittente (non certo la restituzione della controprestazione eseguita dallo stipulante). Nelle ipotesi in cui, invece, il contratto è stipulato da un soggetto terzo in qualità di mandatario con rappresentanza dell'utente finale, assumendo il terzo la posizione di parte formale del negozio – destinato a produrre i propri effetti direttamente tra l'operatore economico e l'utente, quale parte sostanziale del contratto – e risultando il pagamento direttamente imputabile alla parte contrattuale, l'avente dritto alla restituzione o all'emissione del *voucher* non può che essere individuato nell'utente medesimo. I rapporti interni tra quest'ultimo e colui che ha provveduto ad acquistare il biglietto o ad effettuare la prenotazione dovranno poi essere regolati sulla base delle norme sul mandato (o dell'eventuale diverso negozio gestorio esistente tra le parti).

Al di là di tale problematica, deve inoltre evidenziarsi come il comma 3 dell'art. 88-*bis* non faccia alcun riferimento all'organizzatore del pacchetto turistico, pure menzionato dal comma 2

come potenziale destinatario della comunicazione da parte del viaggiatore. L'incongruenza è da imputarsi, con tutta probabilità, ad una svista del legislatore dell'emergenza, il quale, nell'integrare l'originaria formulazione dell'art. 28 d.l. n. 9 del 2020 (sostanzialmente trasposto dalla legge di conversione nell'art. 88-*bis* d.l. 18 del 2020), con quanto previsto dall'art. 88, comma 1 (contestualmente abrogato), ha aggiunto al comma 2, in maniera sovrabbondante, oltre al pertinente riferimento alla «struttura ricettiva» anche quello all'«organizzatore».

Quanto appena affermato appare peraltro coerente con il successivo comma 6 dell'art. 88-*bis*, il quale, richiamando espressamente l'art. 41 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c. tur.), disciplina l'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte del viaggiatore, senza subordinarne il relativo esercizio alla preventiva comunicazione di cui al precedente comma 2.

D'altronde, una diversa lettura dell'impianto sistematico dell'art. 88-*bis*, tesa ad affermare che la preventiva comunicazione condizioni il successivo esercizio del diritto di recesso da parte del viaggiatore è da scartarsi indubbio, pena la violazione dell'art. 4 della dir. 2015/2302/UE, il quale prevede espressamente che, salvo diversa previsione della medesima direttiva, gli Stati membri non possono introdurre o mantenere nel diritto nazionale disposizioni atte ad accordare al viaggiatore un livello di tutela diverso (sia esso migliorativo o peggiorativo) rispetto a quello garantito dalla normativa eurounitaria.

Nello stesso senso, affermare – come pure sembrerebbe possibile, forzando il dato letterale – che l'organizzatore sia comunque tenuto a rimborsare il viaggiatore, con le modalità indicate dal comma 3, ove quest'ultimo non abbia potuto fruire del pacchetto turistico per essersi trovato in una delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 88-*bis*, che gli abbiano altresì impedito l'esercizio tempestivo del diritto di recesso (di cui all'art. 41 c. tur.), non apparirebbe compatibile con l'obiettivo di armonizzazione c.d. completa proprio della dir. 2015/2302/UE.

Se è vero che la citata direttiva, ai sensi dell'art. 2, par. 3, «non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale», cui fa sostanzialmente riferimento l'art. 88-*bis* attraverso il richiamo operato all'art. 1463 c.c., è altrettanto vero che le regole e i principi generali del diritto privato nazionale possono operare soltanto rispetto a profili che non sono disciplinati dalla normativa eurounitaria e a condizione che la loro applicazione non conduca ad accordare al viaggiatore un diverso livello di tutela rispetto a quello garantito dalla direttiva. Ciò che invero non sembra possibile nel caso di specie.

La disciplina di derivazione eurounitaria prende espressamente in considerazione la possibilità che si verifichi una sopravvenienza (*sub specie* di «circostanze inevitabili e straordinarie») in grado di incidere sull'esecuzione del pacchetto turistico, attribuendo, a fronte di tale eventualità, ad entrambe le parti il diritto di recedere "per giusta causa" dal contratto, senza che il viaggiatore sia chiamato a pagare o l'organizzatore sia tenuto a risarcire alcunché (art. 12, par. 2 e 3, dir. UE; art. 41, comma 4 e 5, c. tur.). A tal fine, è essenziale che ricorra un'ipotesi annoverabile nell'ambito della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ove per l'appunto non sembrerebbero rientrare tutti quegli impedimenti che attengono esclusivamente alla sfera soggettiva del viaggiatore, al ricorrere dei quali questi resta pur sempre legittimato ad esercitare il diritto di recesso *ad nutum*, pagando le previste penali o rimborsando l'organizzatore delle spese dallo stesso sostenute (art. 12, par. 1, dir. UE; art. 41, commi 1-3, c. tur.).

In questi termini, potendosi ricavare dal richiamato contesto normativo una chiara e specifica allocazione del rischio derivante dal verificarsi di ipotetiche sopravvenienze contrattuali, deve escludersi che la disciplina nazionale possa andare ad incidere sugli equilibri dalla stessa determinati. In particolare, deve escludersi che al viaggiatore possa essere consentito sciogliersi gratuitamente dal vincolo contrattuale al di fuori delle ipotesi contemplate dalla direttiva e dalla relativa disciplina nazionale d'attuazione. In conclusione, dunque, poiché gli eventi impeditivi

attinenti alla persona del viaggiatore ricadono nella sua personale sfera di rischio, legittimandone il recesso, previo rimborso all'organizzatore di quelle spese che appaiano «adeguate e giustificabili», alla luce della normativa eurounitaria, al *tour operator* non può essere imposto un obbligo di rimborso al di fuori delle ipotesi (ed eccedente i limiti) attualmente previsti dalla disciplina nazionale di attuazione della dir. 2015/2302/UE.

La proposta ricostruzione appare in linea con la formulazione del comma 6 dell'art. 88-*bis* d.l. n. 18 del 2020, il quale rinvia genericamente all'art. 41 c. tur., rimettendo all'interprete il compito di individuare le ipotesi che possono giustificare un recesso del viaggiatore dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute (*ex* art. 41, comma 1, c. tur.) ovvero un recesso gratuito (ai sensi del successivo comma 4 dello stesso articolo). A tal proposito, sembrerebbe potersi ritenere che, tra le ipotesi contemplate dal comma 1 dell'art. 88-*bis*, quelle idonee a legittimare questa particolare tipologia di recesso siano soltanto le ipotesi *sub d)* e *f)* – ed al massimo quella *sub e)*, qualora la partecipazione all'evento culturale sia espressamente ricompreso nell'ambito del pacchetto turistico –, avendo esse soltanto un'evidente incidenza oggettiva sul viaggio organizzato, nel senso di rendere impossibile l'esecuzione delle prestazioni di cui lo stesso si compone o comunque di impedirne un'esecuzione in condizioni di sicurezza per il viaggiatore medesimo. Diversamente, tutte le altre ipotesi prese in considerazione dalla disciplina in esame sembrerebbero tradursi in impedimenti soggettivi, in quanto ricadono esclusivamente nella sfera giuridica del viaggiatore, laddove l'esecuzione della prestazione da parte del *tour operator* resta pur sempre astrattamente possibile.

Ad ogni modo, con riguardo ad entrambe le ipotesi di recesso, il legislatore dell'emergenza ha previsto che, in alternativa al rimborso di cui all'art. 41, commi 4 e 6, c. tur., l'organizzatore può offrire un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore (in tal caso con restituzione dell'eventuale differenza di prezzo) oppure può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un buono con validità annuale di importo pari alle somme che spetterebbero al viaggiatore.

Anche in tale ipotesi, in forza di quanto previsto dal comma 12, a fronte dell'emissione del *voucher*, il creditore non può pretendere la materiale restituzione delle somme versate, dovendosi accontentare dell'emissione del buono. Nel caso in cui, invece, da parte dell'organizzatore provenga un'offerta di un pacchetto sostitutivo, il viaggiatore può senz'altro insistere per il rimborso, in linea con quanto previsto dall'art. 12 della dir. 2015/2302/UE. Tuttavia, poiché la disciplina eurounitaria non specifica le modalità con cui tale rimborso deve aver luogo, sarà pur sempre l'organizzatore a poter scegliere se rimborsare il cliente mediante la restituzione di quanto pagato ovvero mediante l'emissione di un *voucher*.

A fronte del silenzio serbato sul punto dalla direttiva, sembra altresì possibile ritenere che la scelta del legislatore italiano di rimettere all'organizzatore l'individuazione delle concrete modalità di rimborso non si ponga in conflitto con la normativa sovranazionale, ciò in quanto per tale via non si determina una sostanziale modificazione del livello di tutela che la direttiva garantisce al viaggiatore.

È chiaro che la previsione in esame, nel bilanciare i contrapposti interessi in gioco, mira a favorire la complessiva tenuta del sistema e del tessuto imprenditoriale. In considerazione della particolare situazione emergenziale e dell'elevato numero di contratti potenzialmente coinvolti, il legislatore dell'emergenza ha inteso evitare, in questo particolare momento storico, un'eccessiva esposizione debitoria dei singoli operatori di settore, i quali possono in tal modo far fronte alle richieste della clientela senza esser costretti a compiere movimenti di cassa.

Altrettanto giustificata in questi termini – sebbene si ponga in evidente contrasto con il testo della dir. UE – è poi l'ulteriore deroga posta all'art. 41, comma 6, c. tur., laddove si prevede

che l'organizzatore provvede a corrispondere il rimborso o ad emettere il buono non appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista come inizio del viaggio (la direttiva e la normativa nazionale di attuazione prevedono un termine massimo di 14 giorni). Nonostante tale deroga, resta comunque fermo che il *tour operator* non può in nessun caso negare il rimborso o l'emissione del buono, adducendo eventuali ritardi o inadempienze da parte dei propri fornitori.

4. Accanto alle ipotesi in cui i provvedimenti governativi di contenimento dei contagi da *coronavirus* si traducono in un impedimento soggettivo del viaggiatore-creditore a ricevere la prestazione, si pongono altresì quelle ipotesi in cui gli effetti dei medesimi determinano una vera e propria impossibilità oggettiva della prestazione, la quale non può in tutto o in parte essere eseguita a causa dei divieti o delle limitazioni introdotte dalle competenti autorità nazionali o internazionali (c.d. *factum principis*).

In tali casi, secondo la regola generale dettata dall'art. 1463 c.c., divenuta oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione dovuta, il contratto a prestazioni corrispettive si risolve di diritto. Sicché, a fronte dell'automaticità dell'effetto, che deriva dall'estinzione dell'obbligazione avente ad oggetto la prestazione divenuta impossibile sotto il profilo naturale o giuridico, ne deriva in capo alla parte liberata che abbia eventualmente già ricevuto la controprestazione l'obbligo di restituire quanto ricevuto.

A queste particolari ipotesi sono dedicati i commi 4, 5, 7 e 8, nonché lo stesso comma 6 dell'art. 88-*bis* d.l. n. 18 del 2020, almeno in relazione all'ipotesi del recesso "per giusta causa" ad opera del viaggiatore.

In relazione ai contratti di trasporto, il comma 4 prevede che il vettore può recedere dal contratto (cancellando il servizio originariamente programmato), dandone tempestiva comunicazione all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione dei provvedimenti adottati a causa dell'emergenza epidemiologica (quindi, a prescindere dal fatto che i passeggeri prenotati si trovino o meno nella concreta impossibilità di viaggiare).

Al ricorrere della fattispecie contemplata dalla norma, senza che l'utente sia tenuto a pena di decadenza ad alcuna preventiva comunicazione, in capo al vettore sorge l'obbligo di rimborsare al passeggero il corrispettivo versato per l'acquisto del titolo di viaggio ovvero di emettere a suo favore un buono di importo pari alla cifra dovuta, utilizzabile entro un anno dall'emissione.

Sebbene il tenore letterale della disposizione in esame paia rimettere al vettore la scelta tra il rimborso del corrispettivo e l'emissione del *voucher*, una simile interpretazione è senz'altro da respingersi. Ciò in quanto, accedendo ad una simile lettura, la norma finirebbe irrimediabilmente per contrastare con il chiaro tenore dei regolamenti eurounitari in materia di tutela dei diritti dei passeggeri che, invece, con riferimento alla fattispecie in esame, rimettono in ogni caso al passeggero la scelta in ordine alla concreta modalità di rimborso del corrispettivo pagato. In questi termini, dunque, la normativa nazionale deve essere interpretata nel senso che, a fronte della cancellazione del servizio di trasporto ad opera del vettore, qualora questi si limiti ad offrire un *voucher* agli utenti, il singolo passeggero resta pur sempre legittimato ad insistere rispetto alla richiesta di rimborso delle somme concretamente versate.

Deve inoltre segnalarsi che, a prescindere dalla causa del disservizio, i citati regolamenti riconoscono altresì ai passeggeri il diritto di ottenere un servizio di trasporto sostitutivo ovvero di proseguire il viaggio a condizioni di trasporto simili[27]. La scelta tra lo scioglimento e la

[27] Cfr. art. 8 reg. CE n. 261/2004; art. 16 reg. CE n. 1371/2007; art. 18 reg. UE n. 1177/2010, il quale non trova applicazione alle navi da crociera [*ex* art. 2, par. 1, lett. *c*)]; art. 19 reg. n. 181/2011.

conservazione del contratto, optando per il servizio sostitutivo, è rimessa dalla normativa europea esclusivamente al passeggero, cui il vettore non può in nessun modo sostituirsi. Quando poi la cancellazione del servizio di trasporto abbia luogo in prossimità della prevista partenza, senza che gli utenti abbiano ricevuto adeguato preavviso, i vettori sono tenuti a fornire tutta una serie di misure di assistenza, le quali non vengono meno a causa dell'eccezionalità dell'evento che ha determinato l'impossibilità dell'esatto adempimento della prestazione[28].

Indubbiamente, l'ambiguità del tenore letterale della disposizione si presterà a comportamenti opportunistici da parte delle compagnie di trasporto, le quali proveranno senz'altro a fare leva sulla disinformazione dell'utenza, al fine di liberarsi rapidamente da ogni ulteriore obbligo mediante l'emissione del *voucher*. A tal proposito, giova quindi rammentare come un simile comportamento integri non soltanto una violazione degli obblighi di informazione che discendono dai richiamati regolamenti, ma altresì un'evidente pratica commerciale scorretta, sanzionabile ai sensi degli artt. 20 ss. c.cons.

Anche in relazione ai contratti aventi ad oggetto la fornitura di un alloggio per finalità non abitative, ove quest'ultimo non sia o non possa essere reso disponibile secondo quanto originariamente pattuito, poiché la struttura ricettiva ha sospeso o cessato, in tutto o in parte, la propria attività a causa dell'emergenza da *coronavirus*, la disciplina in esame interviene a rimodulare l'obbligazione restitutoria che, secondo le regole ordinarie, sorge in capo all'operatore economico. In tal senso, si stabilisce che la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo (con restituzione dell'eventuale differenza di prezzo, ove di qualità inferiore a quello originariamente prenotato) oppure procedere al rimborso di quanto versato o all'emissione di un buono, con validità di un anno dall'emissione (comma 5).

Pure in tal caso, resta inteso che se il viaggiatore può legittimamente rifiutare il servizio sostitutivo, perché ha eventualmente perso interesse a ricevere la prestazione, l'eventuale emissione del *voucher* da parte della struttura ricettiva assolve all'obbligo di rimborso, così come previsto dal comma 12, tacitando integralmente ogni pretesa restitutoria da parte del viaggiatore.

Con riguardo ai pacchetti turistici, il comma 7 si limita in prima battuta a richiamare l'art. 41, comma 5, lett. *b*), c. tur., ammettendo che l'organizzatore possa recedere dal contratto allorquando a causa dell'emergenza da *coronavirus* risulti sostanzialmente impossibile eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni che compongono il pacchetto turistico.

Come già previsto relativamente all'ipotesi di recesso ad opera del viaggiatore, anche nel caso in cui sia l'organizzatore a determinare lo scioglimento del contratto, in alternativa al rimborso integrale di quanto versato, il *tour operator* può offrire alla controparte contrattuale un pacchetto turistico sostitutivo ovvero l'emissione di un *voucher*. Ugualmente, poi, l'erogazione del rimborso o l'emissione del buono deve essere disposta non appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori dei servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla prevista data di partenza del viaggio. Rispetto a tali previsioni valgono le medesime osservazioni che si sono compiute *supra* a commento delle disposizioni di cui al precedente comma 6.

Al mancato svolgimento dei viaggi e delle iniziative di istruzione programmati dagli istituti scolastici, dovuto alla sospensione di tali attività in ragione dello stato di emergenza sanitaria, è dedicato il comma 8 dell'art. 88-*bis*, il quale trova applicazione tanto alle ipotesi in cui per il viaggio di istruzione sia stato stipulato un pacchetto turistico, al quale si applica l'art. 41, comma 4, c. tur., quanto a quelle ipotesi che non integrano la menzionata fattispecie, per le quali vale invece il richiamo all'art. 1463 c.c. Una volta scioltosi il vincolo contrattuale originariamente istaurato, gli

[28] Cfr. art. 9 reg. CE n. 261/2004; art. 18 reg. CE n. 1371/2007; art. 17 reg. UE n. 1177/2010; art. 21 reg. n. 181/2011.

istituti scolastici hanno diritto alla restituzione delle somme versate. A tal proposito viene previsto che il rimborso ad opera della controparte, da eseguirsi entro sessanta giorni, può essere effettuato anche mediante l'emissione di un *voucher* a favore della scuola, da portesi utilizzare entro un anno dall'emissione. L'operatore di settore deve tuttavia procedere necessariamente alla restituzione della somma versata, senza possibilità di ricorrere all'emissione di un buono, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguardi la scuola d'infanzia o le classi terminali degli istituti scolastici.

Infine, se non ci si inganna, il comma 11 dell'art. 88-*bis*, con una formulazione inverno affatto cristallina, sembrerebbe legittimare, in via generalizzata (quando non si ricada in uno dei casi espressamente contemplati dai commi da 1 a 7), con riguardo ai contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico conclusi nel periodo compreso tra l'11 marzo e il 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, l'adempimento dell'obbligazione restitutoria derivante dallo scioglimento del vincolo contrattuale mediante l'emissione di un *voucher* di importo pari alla controprestazione ricevuta e avente validità annuale. Ciò segnatamente allorquando le prestazioni dedotte in contratto non siano state eseguite a causa degli effetti derivanti dallo stato d'emergenza epidemiologica (si pensi, ad es., al caso in cui la prestazione non possa essere eseguita in condizioni di sicurezza per la salute del viaggiatore o dei dipendenti e ausiliari dell'operatore di settore).

5. L'art. 88 d.l. n. 18 del 2020, così come modificato dalla legge di conversione, disciplina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura a seguito dell'adozione dei provvedimenti governativi di contenimento dell'emergenza sanitaria, per l'intero periodo di efficacia delle misure ivi previste.

Con il d.p.c.m. 8 marzo 2020 è stata prevista, inizialmente soltanto per talune aree del Paese e successivamente, con il d.p.c.m. 9 marzo 2020, per l'intero territorio nazionale (con efficacia dal 10 marzo 2020), la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (come ad es. spettacoli teatrali o cinematografici, concerti, *match* sportivi), svolti in luoghi pubblici o privati, nonché la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all'art. 101 d.lgs. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), ossia biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree e parchi archeologici.

Le medesime misure sono state poi riconfermate, in attuazione di quanto previsto dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19, dai d.p.c.m. 10 aprile 2020, efficace dal 14 aprile 2020, e d.p.c.m. 26 aprile 2020, efficace a far data dal 4 maggio 2020.

I provvedimenti governativi, integrando il c.d. *factum principis*, determinano sostanzialmente l'impossibilità dell'esecuzione della prestazione oggetto dell'obbligazione dell'organizzatore dell'evento o delle istituzioni museali per l'intero periodo di efficacia delle misure limitative. A causa di tale impossibilità sopravvenuta, in conformità alle regole generali, l'obbligazione del debitore si estingue con conseguente risoluzione del contratto, *ex* art. 1463 c.c., quantomeno rispetto a tutte quelle ipotesi in cui il singolo evento sia definitivamente cancellato e non semplicemente riprogrammato, ovvero il biglietto acquistato legittimi il suo titolare a poter fruire della prestazione esclusivamente in un dato lasso di tempo ricompreso nel periodo di forzata inattività.

In tali casi, sempre secondo le regole generali, l'organizzatore o l'ente museale sarebbe tenuto a restituire la controprestazione ricevuta a titolo di corrispettivo, secondo le norme che disciplinano la ripetizione dell'indebito, sulle quali tuttavia viene ad incidere la disciplina dettata dal legislatore dell'emergenza.

A tal proposito, infatti, il comma 2 dell'art. 88, così come modificato, prevede che il soggetto acquirente deve presentare entro 30 giorni un'apposita istanza di rimborso all'organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto (sul punto si segnala che la precedente formulazione del comma in esame individuava quale destinatario dell'istanza di rimborso il venditore). Il termine così individuato per la presentazione dell'istanza, al cui inutile decorso sembrerebbe doversi riconnettere un effetto decadenziale dal diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato, decorre: *a)* dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020, avvenuta il 17 marzo 2020, per tutte quelle prestazioni la cui esecuzione è stata resa impossibile dall'adozione del d.p.c.m. 8 marzo 2020 (e dal collegato d.p.c.m 9 marzo 2020); ovvero *b*) dalla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 19 del 2020.

A seguito dell'istanza di rimborso, una volta accertata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del biglietto acquistato, l'organizzatore dell'evento non è obbligato a restituire quanto incassato a titolo di corrispettivo, ma deve procedere all'emissione di un buono di pari importo, utilizzabile entro un anno dall'emissione.

In tal caso, dunque, l'acquirente non soltanto è esposto al rischio di decadere dal diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato, ove non proceda solertemente a formulare specifica richiesta in tal senso nei termini previsti dalla norma, ma non può neppure esprimere alcuna preferenza in ordine alle modalità del rimborso, potendo unicamente accontentarsi dell'emissione del *voucher*.